

CAMERA DEI DEPUTATI N. 18

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Deputato PELLICANI MICHELE

Presentata il 17 maggio 1972

Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, e modifica dell'articolo 48 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una riconsiderazione degli attuali regolamenti relativi alla capacità d'agire dei soggetti giuridici è alla base del processo di emancipazione della nostra società e rispecchia uno dei momenti più significativi dove la correlazione di sviluppo tra società civile e società politica è maggiormente avvertita.

In parte i nostri statuti si sono sempre mossi nel senso di consentire un progressivo ampliamento delle potenziali attitudini ad operare nel campo del diritto, fuori del limite canonico posto al traguardo del 21° anno di età. Così, in deroga al principio fissato nella legge comune, ai fini del conseguimento della capacità penale e di quella relativa al campo del diritto del lavoro e della legislazione sociale in generale è stabilita l'età di 18 anni.

Se poi si abbia riguardo all'evoluzione morale e tecnologica che ha trasformato, nell'arco di due generazioni, il volto della nostra società ed impegna quotidianamente larghe masse di giovani ai compiti più significativi del vivere civile, nei settori della produzione, nel mondo della cultura, nel campo politico, non potrà revocarsi in dubbio la fondatezza di una iniziativa di adeguamento a codesta

realtà della nostra legislazione e l'interesse che ha lo Stato affinché così larga massa di apporti creativi sia acquisita nella pienezza dell'ordine giuridico.

La questione di ammettere all'esercizio del diritto elettorale i giovani, e in particolare coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, si pose, anche come rivendicazione del movimento democratico, all'indomani della liberazione e il costituente certo avvertì il singolare significato di un inserimento nell'impegno civile di una cospicua leva di cittadini che, oltre tutto, aveva dato prove di nobile civismo nella partecipazione alla Resistenza. Il fatto che a tale fonte di ispirazione non si sia data poi concreta rispondenza nelle leggi — e probabilmente danneggiando lo spirito democratico delle nuovissime generazioni — nulla toglie al valore probante della questione che è pur sempre di viva attualità e che è l'oggetto della presente iniziativa.

Non può sfuggire difatti l'importanza generale del problema; ed è per questo che io ripropongo all'attuale legislatura l'acquisizione di un principio così profondamente moderno e civile qual è l'estensione del diritto elettorale ai giovani di 18 anni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

Ferma restando la fissazione della maggiore età al compimento del ventunesimo anno, secondo l'articolo 2 del codice civile, la capacità elettorale attiva si acquista al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48, primo comma, della Costituzione.

ART. 2.

Tutte le norme vigenti del diritto elettorale, ove sia richiamato il limite d'età di 21 anni, si intendono modificate in conformità con il disposto di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.